

CIA informa

Sommario Imprese:

- Decreto Bollette: proroghe e novità della “tregua fiscale
- Pesca Marittima: domanda di indennità per i periodi di arresto temporaneo
- Il Nuovo Mud 2023
- Bollo Fatture elettroniche pagamenti cumulativi 5000 euro
- Scadenziario



Proroghe e Novità della “tregua fiscale”

La definitiva approvazione, con conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DL n.34/2023, c.d. “Decreto Bollette”, ha portato all’introduzione di diverse disposizioni che intervengono sulle definizioni agevolate rientranti nella “tregua fiscale” prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Il Decreto, **in vigore dal 31-03-2023**, prevede la proroga di alcuni termini e l’estensione delle stesse a nuove fattispecie.

Definizione Agevolata Atti di Accertamento

Il Decreto Bollette estende l’ambito applicativo della definizione agevolata di cui ai commi da 179 a 185 della Finanziaria 2023 prevista per gli accertamenti con adesione e per l’acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e degli atti di recupero.

L’importo dovuto per queste definizioni va versato in un’unica soluzione oppure con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, entro 20 giorni dalla sottoscrizione in

caso di accertamento con adesione ed entro 60 giorni dalla notifica dell'atto in caso di avviso di accertamento, rettifica, liquidazione e atto di recupero.

Il Decreto:

- Estende la definizione agevolabile in acquiescenza, con il versamento della sanzione ridotta a 1/18 dell'importo dovuto e degli interessi agli avvisi di accertamento-rettifica-liquidazione-atti di recupero **non impugnati ed impugnabili al 01-01-2023**, divenuti **definitivi per mancata impugnazione nel periodo 02-01/15-02-2023**. La definizione va effettuata entro il 30-04-2023.
- Riconosce al contribuente, per gli avvisi di accertamento-rettifica-liquidazione-atti di recupero **definiti nel periodo 02-01/15-02-2023**, in **acquiescenza "ordinaria"** per i quali **al 31-03-2023 è in corso il pagamento rateale**, la possibilità di richiedere con un'apposita domanda, entro la prima scadenza successiva, la **rideterminazione degli importi ancora dovuti** a titolo di sanzione, applicando la riduzione a 1/18 dell'importo irrogato.

Bisogna precisare che:

- ✓ Le rate ancora dovute devono essere versate secondo le scadenze del piano rateale originario
- ✓ Le maggiori sanzioni versate non sono rimborsabili né rideterminabili.
- Prevede la definizione agevolata per i **processi verbali di constatazione consegnati entro il 31-03-2023** e consente anche all'**accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati dal 01-04-2023** sulla base delle risultanze di tali processi.

Per gli accertamenti con adesione è prevista la definizione con sanzione ridotta a 1/18 del minimo, degli accertamenti relativi a:

- Processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 31-03-2023, anche con riferimento all'accertamento con adesione di avvisi di accertamento notificati dal 01-04-2023.
- **Avvisi di Accertamento-rettifica-liquidazione** non impugnati e ancora impugnabili al 01-01-2023 o notificati dal 02-01-2023 al 31-03-2023
- **Inviti al contraddittorio obbligatori** notificati entro il 31-03-2023.

Il versamento di quanto dovuto va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione in unica soluzione o con pagamento rateale (massimo 20 rate).

Per gli avvisi di accertamento-rettifica-liquidazione-atti di recupero è prevista la definizione in acquiescenza con pagamento della **sanzione ridotta a 1/18** dell'importo irrogato e degli interessi di:

- Avvisi o atti non impugnati o ancora impugnabili al 01-01-2023 o notificati nel periodo compreso tra il 02-01-2023 e il 31-03-2023. Il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
- Avvisi-Atti **non impugnati e ancora impugnabili al 01-01-2023** divenuti **definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 02-01 e il 15-02-2023**.

La definizione va effettuata entro il 30-04-2023.

Regolarizzazione Omessi Versamenti Rate Istituti Definitivi

E' consentita la regolarizzazione, tramite il versamento integrale della sola imposta, dell'omesso o insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi a condizione che, per gli importi scaduti al 01-01-2023, non sia già intervenuta alla medesima rata, ovvero al 01-01-2023 la notifica della cartella di pagamento.

In sostanza **la notifica di una cartella di pagamento o di un atto di intimazione successivamente al 01-01-2023 non preclude** la possibilità di avvalersi di questa agevolazione.

E' stata quindi superata l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in base alla quale la definizione era consentita a condizione che non venisse notificata la cartella prima del versamento integrale o della prima rata di quanto dovuto.

Regolarizzazione Violazioni Formali

Viene prorogato dal 31-03 al 31-10-2023 il termine di versamento in unica soluzione o per la prima rata di quanto dovuto con riferimento alla regolarizzazione di irregolarità, infrazioni, inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al **31-10-2022**. Tali infrazioni non devono incidere nella determinazione della base imponibile IRPEF-IRES-IRAP-IVA.

E' confermato al 31-03-2024 il termine di rimozione di irregolarità-versamento della seconda rata.

Possiamo così schematizzare:

Rimozione Irregolarità (se richiesta o necessaria)	Termine 31-03-2024
---	------------------------------

Versamento	Termine Originario	Termine Prorogato
Unica Soluzione	31-03-2023	30-09-2023
2 Rate di pari importo	31-03-2023 (1 rata)	30-09-2023 (1 Rata)
2 Rata		31-03-2024

Ravvedimento Speciale

Per quanto riguarda il ravvedimento speciale, utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2021 e precedenti, con riferimento a:

- **Violazioni sostanziali** dichiarative (violazione infedele dichiarazione)
- **Violazioni prodromiche** alla presentazione della dichiarazione in quanto non assorbite nella regolarizzazione della dichiarazione

È prorogato dal 31-03-2023 al 02-10-2023 il termine:

- Per la **rimozione della regolarità/omissione**

- Per il **versamento** (unica soluzione o prima rata di 8) **dell'importo dovuto**. In particolare è richiesto il **versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo** oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

In caso di versamento rateale il termine delle rate successive alla prima è così fissato:

- Al **31-10, 30-11, 20-12** per le **rate in scadenza nel 2023** (invece di 30-06, 30-09, e 20-12)
- Al **31-03, 30-06, 30-09, 20-12** per le **rate in scadenza nel 2024**.

Termine originario rimozione irregolarità	Termine prorogato rimozione irregolarità
31-03-2023	02-10-2023

Versamento	Termine Originario	Termine Prorogato
Unica Soluzione	31-03-2023	02-10-2023
1 Rata	31-03-2023	02-10-2023
2 Rata	30-06-2023	31-10-2023
3 Rata	02-10-2023	30-11-2023
4 Rata	20-12-2023	20-12-2023
5 Rata	01-04-2024	01-04-2024
6 Rata	01-07-2024	01-07-2024
7 Rata	30-09-2024	30-09-2024
8 Rata	20-12-2024	20-12-2024

E' bene ricordare che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura del **2%**.

Il comma 174 del Decreto stabilisce che la regolarizzazione non può essere effettuata:

- Per le violazioni rilevabili ex artt. 36-bis, DPR n.600/73 e 54-bis, DPR n.633/72; si tratta di violazione relative a fattispecie che rientrano nell'attività di liquidazione delle dichiarazioni.

In seguito a tale interpretazione il ravvedimento speciale non è consentito:

- Per le violazioni per le quali **l'avviso bonario non è ancora stato ricevuto**, in quanto comunque rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis
- Per gli omessi versamenti delle imposte

- Per le **violazioni formali** definibili con regolarizzazione di cui ai commi da 166 a 173

La regolarizzazione **può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario** commesse con riferimento al periodo d'imposta 2021 e ai periodi precedenti a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata.

La regolarizzazione è:

- **Esclusa** per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art.4, DL n. 167/90 (omessa o irregolare compilazione Quadro RW)

- **Consentita** per le violazioni relative ai **redditi di fonte estera** e all'**IVIE/IVAFE** non rilevabili ex art. 36-bis DPR n. 600/73 "nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio" (ossia anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel Quadro RW).

Definizione Liti Pendenti

Con riguardo al perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all'01-01-2023 in ogni stato e grado del giudizio, prevista dai commi da 186 a 205 della Finanziaria 2023, è prorogato dal 30-06-2023 al 30-09-2023 il termine per:

- **Presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita domanda**
- **Versare** quanto dovuto o la prima rata di massimo 20 rate se l'importo è superiore al 1.000 euro

Inoltre, in caso di versamento rateale, per le **rate successive alla prima** il termine è ora fissato al **31-10 e al 20-12** per le **rate in scadenza nel 2023** (invece di 30-09 e 20-12)

Definizione Agevolata	Adempimento	Termine Originario	Termine Prorogato
Regolarizzazione Violazioni Formali	Versamento unica soluzione (euro 200) prima rata (euro 100)	31-03-2023	31-10-2023
Ravvedimento Speciale	Versamento (unica soluzione /prima rata di 8) rimozione irregolarità	31-03-2023	30-09-2023
Chiusura Liti Pendenti	Presentazione domanda Versamento (unica soluzione/1 Rata max 20)	30-06-2023	30-09-2023

Conciliazione Agevolata Liti Pendenti

E' stata disposta la **proroga dal 30-06-2023 al 30-09-2023** del termine entro il quale, in alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, è possibile definire **l'accordo conciliativo** ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92 **le controversie pendenti al 01-01-2023** innanzi alle CGT di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

Inoltre la possibilità di definizione in esame è ora estesa anche alle **controversie pendenti al 15-02-2023**.

Causa Speciale di Non punibilità del reato tributario di omesso versamento

L'omesso versamento di ritenute, IVA e indebita compensazione consistente nell'utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti, costituiscono reati, quindi illeciti penali, ai sensi degli artt. 10-bis, 10-ter, 10 quater, comma 1 del D.Lgs n. 74/2000, se l'importo supera un determinato limite (150.000 euro per ciascun periodo d'imposta con riferimento alle ritenute certificate, 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta con riferimento all'IVA, 50.000 euro per indebita compensazione).

Il Decreto introduce una **causa speciale di non punibilità** dei predetti reati **per le violazioni "correttamente definite"**, con il versamento integrale delle somme dovute, tramite le definizioni agevolate rientranti nella "tregua fiscale" a condizione che le relative **procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.**

E' necessario sottolineare che:

- Il contribuente deve dare **immediata comunicazione** all'Autorità Giudiziaria del versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata nonché all'Agenzia delle Entrate dell'invio della comunicazione indicando i riferimenti del procedimento penale
- **Il processo di merito è sospeso** dalla ricezione delle comunicazioni fino al momento in cui il Giudice è informato dall'Agenzia delle Entrate della definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute oppure della mancata definizione o della decadenza del beneficio della rateazione.



Estensione al 2 Trimestre dei Crediti Energetici

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto specifiche agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica, gas naturale nei quattro trimestri del 2022.

Lo scopo finale era quello di cercare di contenere le conseguenze degli aumenti dei prezzi del settore energetico.

L'art. 4 del DL n.34/2023 c.d. Decreto Bollette **ripropone le stesse agevolazioni anche per il secondo trimestre 2023.**

Credito d'imposta Imprese "Non Energivore"

Per il secondo trimestre 2023 è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 10 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, in favore delle **imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw**, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica.

Il requisito fondamentale per l'accesso alla agevolazione di questi soggetti è che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della **media del primo trimestre 2023** al netto di imposte e sussidi, abbia subito un **aumento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019**.

Credito d'imposta imprese "non gasivore"

Viene riconosciuto un **credito d'imposta pari al 20%** delle **spese sostenute** per l'acquisto del gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici a favore delle imprese "non gasivore".

Per questi soggetti il beneficio spetta a condizione che **il prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come **media del primo trimestre 2023** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME, **abbia subito un aumento superiore al 30%** del **prezzo medio del primo trimestre 2019**.

Possiamo così schematizzare:

Le imprese non energivore e non gasivore che fruiscono del credito d'imposta che si sono rifornite o che si riforniscono nel **primo e secondo trimestre 2023** dallo **stesso soggetto dal quale si sono rifornite nel 2019**, possono richiedere al proprio fornitore:

- Il **calcolo dell'incremento del costo** della componente energetica
- **L'ammontare del credito d'imposta** spettante per il secondo trimestre 2023.

Il fornitore deve inviare al cliente una dichiarazione contenente questi dati entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione.

I crediti d'imposta sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** tramite il Modello F24 entro il 31-12-2023.

Il comma 8 dell'art.4 prevede che il **beneficiario possa cedere entro il 31-12-2023**, solo per intero ad altri soggetti compresi gli istituti di credito, i crediti d'imposta spettanti per le spese di acquisto energia e gas consumati nel secondo trimestre 2023. Sono possibili **2 cessioni** oltre alla prima solo se effettuate a favore di intermediari finanziari, banche, imprese di assicurazione, società che fanno parte di gruppi bancari.



Pesca Marittima: domande di indennità per i periodi di arresto temporaneo

Le imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, possono presentare **domanda di indennità** per le misure di **arresto temporaneo della pesca**, obbligatorio o non obbligatorio, per l'anno 2022. La domanda va presentata esclusivamente tramite il sistema telematico "CIGSonline" e solo dopo aver pagato l'imposta di bollo con "PagoPa".

Il decreto n. 1/2023 dispone il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo, obbligatorio e non obbligatorio.

Ai lavoratori dipendenti di imprese adibite alla pesca marittima e ai soci delle cooperative della piccola pesca spettano:

- **Un'indennità pari a 30 euro giornalieri** per la sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e conseguente all'applicazione di provvedimenti emanati nel 2022 dall'Amministrazione Centrale o Territoriale in tema di disciplina della pesca con il sistema di strascico, della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico, della pesca dei molluschi bivalvi, della pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo;
- **una indennità fino a 30 euro giornalieri e per massimo 40 giorni** nell'arco dell'anno per la sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio e conseguente all'applicazione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento e periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca; al mancato esercizio dell'attività di pesca per indisponibilità certificata per malattia del comandante dell'unità da pesca; all'arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie; ad allerte meteomarine. L'indennità spetta ai soli lavoratori imbarcati su unità di pesca rimaste all'ormeggio non avendo esercitato alcuna attività di pesca.

L'indennità non spetta agli **armatori** e ai **proprietari armatori imbarcati sulla nave di propria gestione** e nemmeno ai **titolari di impresa individuale imbarcati**.

Ai soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, imbarcati, l'indennità spetta solo se il richiedente autocertifica l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società di persone o di capitali.

Nonostante il decreto del 7 marzo 2023 prevedesse come termine finale di presentazione della domanda il 15 marzo 2023 e la successiva nota ministeriale avesse previsto un diverso termine (entro il 30° giorno dal 7 marzo 2023), in base al nuovo decreto ministeriale n. 2, emanato in data 14 marzo 2023, **la scadenza si intende prorogata di ulteriori 30 giorni** a far data dalla pubblicazione del Decreto n.2 del 14 Marzo.

La domanda di indennità va presentata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali- tramite il sistema “CIGSonline”. Per ogni unità di pesca presente in azienda va presentata una singola istanza. La domanda va presentata solo a seguito di della notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, tramite PagoPa, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica “CIGSonline”.



Il Nuovo Mud 2023

Il 10 Marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Febbraio 2023 relativo all’approvazione del **Modello Unico di**

dichiarazione ambientale per l’anno 2023 che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

Non ci sono variazioni per le spese da sostenere per la presentazione.

Anche per il MUD 2023 si pagano i diritti di segreteria. Un costo pari a:

- 10 euro per ogni unità locale dichiarante a prescindere dal numero di comunicazioni;
- 15 euro se si tratta del cd. MUD semplificato.

Sono state apportate delle modifiche rispetto alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti per garantire l’acquisizione di informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti. Con il nuovo modello sono stati introdotti:

- I dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati (regolamento 2002/92 UE)
- La metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari
- La metodologia di raccolta dei dati provenienti dalle utenze non domestiche che possono consentire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti
- Le nuove metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n.2 DRIF/2021
- Il dato dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che effettuano il ritiro dei relativi RAEE "uno contro uno o uno contro zero" e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento di questi rifiuti senza passare per il centro di raccolta comunale
- Una voce dedicata alle bottiglie PET in quanto la direttiva 2019/904/UE ha introdotto specifici obiettivi di raccolta di bottiglie in plastica per liquidi alimentari. Queste modifiche hanno comportato delle variazioni nel Modello nelle sezioni:
 - **Sezione Anagrafica** con l'inserimento di alcuni codici EER nella scheda RIC-riciclaggio
 - **Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:**
 - Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti il quantitativo e il relativo volume di rifiuti accidentalmente pescati;
 - Scheda RT -Non Pub, nella quale i Comuni devono computare la quota di rifiuti urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio pubblico, all'interno dei loro dati di raccolta;
 - Scheda Costi di Gestione, adeguata alla delibera ARERA 363/2021/R/RIF e alla determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
 - Sezione Inerente alla Raccolta Differenziata in cui è stato inserito un campo per i rifiuti urbani da cucina e mensa provenienti dalle utenze domestiche, a seguito della decisione delegata 2019/1597/UE che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.
 - **Sezione Comunicazione Imballaggi**, con inserimento della voce dedicata alle bottiglie in PET, a seguito dell'adozione della direttiva 2019/904/UE che ha introdotto specifici obiettivi di raccolta delle bottiglie in plastica per liquidi alimentari.
 - **Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche** con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro "uno contro uno o uno contro zero" dei RAEE e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale.



Scadenziario di Aprile

17 aprile

Iva Liquidazione mensile: Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo: Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Inps Dipendenti: Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.

Inps Gestione separata: Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali)

20 Aprile

Comunicazione 2022 "operazioni legate al turismo" soggetti trimestrali: invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2022 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente

Rottamazione-quater: Presentazione all'Agenzia delle Entrate - riscossione della domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quater" per i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022, come previsto dall'art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023

Stralcio ruoli fino a € 1.000 "decreto milleproroghe": Annullamento automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al

31.12.2015 di importo residuo, all'1.1.2023, non superiore a € 1.000, come previsto dall'art. 1, commi da 222 a 230, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023